

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 27 LUGLIO 1950

(47^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-50, della spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, numero 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura » (N. 1215) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 387
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i>	388
RICCIO	388
RIZZO Domenico	388

« Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (N. 563-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

SACCO, <i>relatore</i>	401
----------------------------------	-----

(Seguito della discussione e rinvio):

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SACCO, <i>relatore</i>	389, 394, 395, 397, 399, 400
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	392, 395, 397, 398, 399, 401

LOCATELLI	Pag. 393
RICCIO	393
BISORI	394, 396, 397
TERRACINI	394, 397, 399
RUINI	397
RIZZO Domenico	397, 398
ROMITA	398

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minoja, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Ruini, Sacco, Sinforiani e Terracini.

Intervengono altresì alla riunione l'onorevole Romani, Commissario per il turismo, e il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-50, della spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura » (N. 1215) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-50, della spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle azien-

gno quale ci è pervenuto, dobbiamo preoccuparci di questi termini se non vogliamo rendere inoperante la legge. Ma aggiungo che, annunciato al Paese la sgravio previsto per moltissimi Comuni, sarebbe una delusione amara quella che li attende, se la legge non potrà essere riesaminata nel testo che la nostra Commissione approverà e se non potrà essere approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Il disegno ci prospetta una serie di provvedimenti con carattere provvisorio, ossia da valere fino all'intervento di un riordinamento radicale del servizio antincendi.

La 1ª Commissione li invocava nella relazione sul bilancio dell'Interno.

Occorre ancora ricordare che ogni Corpo provinciale di vigili del fuoco ha autonomia amministrativa e che i conti, anche per la Cassa sovvenzioni, sono computati secondo l'anno solare.

Fino ad oggi il complesso delle entrate e delle spese non è stato reso noto; noi conosciamo gli oneri finanziari che ricadono sul Tesoro, quelli che gravano sulle tasse di ancoraggio e di sbarco, quelle che sono a carico delle Imprese assicuratrici contro i danni degli incendi, come abbiamo già diffusamente esposto nella relazione sul bilancio dell'Interno.

Il relatore innanzi all'articolo 3 del disegno di legge si domanda se vi sia una qualche ragione che induca a gravare con una maggiorazione del 4 per cento gli assicurati contro i danni degli incendi e risponde con le considerazioni seguenti.

Giova far precedere alcuni rilievi sull'articolo 4 del testo in esame, particolarmente sul suo 4º comma la cui lettura desta una inevitabile sorpresa poichè genera dubbi insolubili.

I Comuni che hanno tutto il territorio ad altitudine superiore ai 600 metri sono circa il 25 per cento dei Comuni italiani; quelli che, nel loro territorio, hanno un dislivello di almeno 600 metri, sono in numero cospicuo e fra di essi sono città grandi, con il concentrico a limitata altitudine, che contengono, però, nella loro area, monti e poggi; se si dovessero esonerare da ogni contributo i Comuni che sono previsti esenti dal disegno in esame, si gioverebbero dell'esonero Comuni capoluoghi di provincia, sedi di Corpo di vigili del fuoco o di distaccamento; avverrebbe l'anomalia stridente di

grandi centri, capoluoghi di provincia, esonerati dal contribuire per quei Corpi provinciali che vi hanno sede e per i quali la Provincia provvede le caserme, gli alloggi ed il personale per i servizi amministrativi.

Intere Regioni sarebbero esonerate dal contribuire; la Val d'Aosta ha 64 Comuni con i concentrici sopra i 600 metri d'altitudine; negli altri, i territori di ognuno presentano dislivelli superiori ai 600 metri; quasi altrettanto può dirsi per la regione Trentino-Alto Adige, dove i tre quarti dei Comuni sarebbero esonerati, per gli Abruzzi e per altre Regioni montuose, dove, a parte i Comuni non allacciati con strade rotabili o molto distanti dalle sedi di Corpo o di distaccamento, i dislivelli di 600 metri fra il punto più basso e quello più alto nel territorio comunale, sono frequentissimi, poichè i centri in fondo valle o in piano, hanno sui monti boschi, pascoli o dirupi senza popolazione residente.

Occorre quindi essere molto cautelati nel determinare i criteri da seguire per esonerare dai contributi, anche perchè non è possibile ammettere che i vigili del fuoco, chiamati a prestare l'opera loro contro incendi o per altre occorrenze che avvengano in luoghi abitati ed accessibili, vi si rifiutino; essi non possono e non devono rifiutarsi; ma occorrerebbe provvedere anche a stabilire la spesa che dovrebbe essere pagata, da parte del Comune, là dove il privato interessato non potesse pagare o non fosse tenuto a pagare tutta la spesa, perchè l'intervento dei vigili del fuoco fosse stato di pubblica utilità.

È stato affermato, in sede della 1ª Commissione della Camera dei deputati, che lo Stato deve sopportare il maggiore onere del servizio antincendi, perchè esso è il maggiore interessato, giacchè il demanio dello Stato si estende ad una quantità di beni immobili e mobili che si giovano del servizio.

Ma occorre considerare che lo Stato, ossia il Tesoro, ed in altre parole la collettività dei contribuenti, paga per le cose che sono proprietà dello Stato un contributo molto superiore a quello che sarebbe, se si considerasse il valore intrinseco delle cose stesse, ed inoltre occorre ricordare l'assai minore frequenza degli incendi negli immobili statali, e per i mezzi preventivi che vi sono in uso, e per la

minore pericolosità. Basti rilevare, infatti, quali assai più basse tariffe paga lo Stato per le sue polizze d'assicurazione presso le Imprese assicuratrici; tariffe non costanti, perchè i premi sono fissati in gare di appalto, ma che sono di gran lunga più lievi di quelle che gravano sui privati.

A questo proposito gioverà osservare che una legge che esonerasse almeno un terzo del territorio dello Stato dal contribuire all'organizzazione antincendi, perchè questa fosse stata riconosciuta inoperante in quel territorio, potrebbe produrre un elevarsi delle tariffe d'assicurazione; infatti, là dove è riconosciuta non possibile l'attività antincendi, gli effetti dei sinistri appaiono più ingenti, perchè irreparabili, e quindi si eleva la tariffa con l'aumentare del rischio.

Ecco che anche sotto questo aspetto si farebbe stridente una disposizione che aumentasse la percentuale dal 2 al 6 per cento sui premi delle polizze d'assicurazione; perchè, proprio là dove non arriva il servizio antincendi e quindi non grava il contributo, questo si pagherebbe sotto forma di maggiorazione del premio netto di polizza, già aumentato nel modo e per le ragioni sopra accennate.

Basti considerare che oggi l'assicurazione contro i danni degli incendi di una media casa colonica con le scorte vive e morte, in zona non accessibile alle pompe motorizzate, importa una spesa annua di 10, 15 mila lire, che sarebbe aumentata di parecchie centinaia di lire per una maggiorazione la cui ingiustizia sarebbe eloquentissima.

Ma anche in tesi generale l'aumento dal 2 al 6 per cento disposto dall'articolo 3 del testo in esame, non ha giustificazione alcuna; s'aggiunge che non può essere approvato anche per altre ragioni.

Non ha giustificazione, perchè si tratterebbe di gravare i previdenti con una maggiorazione di contributo; previdenti possono essere i ricchi quanto i poveri, i prossimi alle caserme dei vigili del fuoco (e pagano secondo una tariffa inferiore), e quelli i cui beni sono inaccessibili ai mezzi antincendi (e pagano secondo una tariffa superiore); nessuno pensa che, mentre si opera su vasta scala la rivalutazione delle cose assicurate, le Imprese non terrebbero conto del maggior gravame.

Riassumendo: che le imprese assicuratrici, contribuiscano in qualche misura, ossia, si facciano esattrici di un modesto contributo dagli assicurati a favore della Cassa sovvenzioni, e cioè dell'organizzazione centrale antincendi, può rimanere com'è nella legge; ma che quel contributo possa essere aumentato si esclude per questi motivi:

1) graverebbe in misura proporzionalmente inversa al beneficio che il contribuente presume di trarre del servizio antincendi, quando assicura le proprie cose contro i danni degli incendi;

2) sarebbe di competenza della 5ª Commissione permanente l'esame del quesito se e in quale misura potrebbe imporsi questo gravame tributario;

3) e della 9ª Commissione permanente l'esame del quesito se e come le imprese assicuratrici potrebbero istantaneamente essere gravate di questo tributo e come potrebbero rivalersi sugli assicurati.

Ma il motivo di merito, ossia quello della palese iniquità di colpire gli assicurati perchè tali, contro i danni che l'organizzazione antincendi non può prevenire, nè diminuire, appare preliminare e così assorbente, da rendere inutile l'esame delle obiezioni successive.

In conclusione, si propongono alcuni emendamenti i quali appaiono giustificati dai motivi sopra addotti, cui si aggiunge lo studio perchè le Prefetture possano effettivamente adempiere gli obblighi imposti ad esse dal disegno di legge del termine prefisso; si aggiunge il riguardo dovuto alla necessità della continuità del servizio che non può essere turbato da una eventuale improvvisa e prolungata carenza di fondi.

Non vi ha dubbio che tutta l'organizzazione del servizio dovrà essere oggetto di radicale esame perchè le sia dato un ordinamento conforme alle legittime richieste del Paese; non si esita però ad invocare l'approvazione del testo emendato al fine di dare subito ai Comuni italiani la prova della volontà di riforma e di progresso che anima il Senato anche in questo settore.

Gli emendamenti da me proposti sono i seguenti:

All'articolo 1, il primo comma rimarrebbe immutato; al secondo comma, invece, in luogo

delle parole « Con lo stesso decreto » si dovrebbe dire « Con il medesimo decreto ».

L'articolo 2 verrebbe così formulato:

« Entro il 15 settembre di ogni anno i prefetti redigono gli elenchi dei contribuiti dovuti da ogni Comune della Provincia, osservando le norme contenute nel successivo articolo ».

L'articolo 3, per le ragioni in precedenza esposte, verrebbe soppresso.

All'articolo 4, divenuto articolo 3, il primo comma rimarrebbe immutato, mentre il secondo verrebbe così modificato:

« Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante per i Comuni non dotati di collegamento telefonico ed il cui concentrico dista più di 15 chilometri dalla più vicina sede del corpo o distaccamento ».

Il terzo e il quinto comma rimarrebbero immutati, mentre il quarto verrebbe così formulato:

« Agli effetti della presente legge sono considerati Comuni montani quelli il cui territorio ovvero il concentrico è ad altitudine superiore ai 600 metri ».

L'articolo 5, divenuto articolo 4, risulterebbe del seguente tenore:

« La spesa relativa a ciaschedun Corpo, detratto l'importo posto dall'articolo precedente a carico dei Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento ed il contributo a carico delle imprese assicuratrici che esercitano il ramo incendi, sarà coperta con contributi degli altri Comuni della Provincia, ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e calcolati in modo che per il Comune capoluogo di provincia e per i Comuni sedi di distaccamento e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei Comuni sedi di distaccamento con popolazione sino a 40.000 abitanti ».

Gli articoli 6, 7 e 8, divenuti, rispettivamente, 5, 6 e 7, rimarrebbero identici.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Come è noto, il Governo aveva presentato un suo disegno di legge alla Camera dei deputati, la quale ha creduto di introdurre delle modifiche, nè il Governo intende certamente

opporsi a quanto la Commissione della Camera dei deputati ha deliberato, tanto più considerando le ragioni che hanno informato l'operato della Commissione. Il criterio infatti seguito dalla Camera dei deputati è stato quello di ridurre in qualche misura il carico che grava sui Comuni; tale scopo essa ha creduto di poter raggiungere escludendo i Comuni montani dal pagamento riducendo il canone da trenta a venti lire per abitante per i Comuni non dotati di collegamento telefonico e distanti più di 15 chilometri dalla più vicina sede di Corpo o distaccamento.

Tuttavia, per trovare per altra via i fondi che così venivano ad essere diminuiti rispetto a quelli previsti a norma del testo primitivo, considerando che quanto veniva così a mancare sarebbe ricaduto poi a carico dei Comuni sedi dei corpi, la Commissione ha stabilito di aumentare dal due al sei per cento il contributo a carico delle imprese di assicurazione. Se non si approvasse questa disposizione, si giungerebbe a questo: riducendo da 30 a 20 lire il canone per abitante per quei Comuni che non sono residenziali ed esentando altresì dal contributo i Comuni montani, i Comuni di 15 o 20 mila abitanti e oltre, che sono sedi di distaccamento o comunque di corpo, si troverebbero aumentato di un quarto o forse di un terzo il canone già elevatissimo che pagano attualmente. Appunto per evitare questo inconveniente, la Commissione della Camera dei deputati ha introdotto la modifica concernente l'aumento del contributo a carico delle imprese di assicurazioni, che consente di ottenere un introito tale da ridurre in modo abbastanza sensibile l'onere dei Comuni, in quanto si avrebbero a disposizione circa 400 milioni in più.

Posso anche associarmi, in parte, alle osservazioni del senatore Sacco, ma mi sembra che esse non siano sostanziali, nel senso che, se noi non vogliamo che tutti i Comuni siano così gravosamente oppressi dal peso di questi contributi, come sono attualmente, occorre domandare un contributo particolare a quelli che per primi vengono a beneficiare del servizio antincendi. Ora, coloro che sono assicurati contro gli incendi, sono assicurati in quanto hanno una casa, un fabbricato che desiderano proteggere dal rischio dell'incendio: è giusto dunque che essi paghino, a titolo di tassa, un contributo particolare per aiutare i Comuni a sop-

portare il maggior onere a cui debbono sottostare: mi sembra che ciò sia assolutamente logico.

Osservo, ad esempio, all'onorevole Sacco che la città di Fossano, che egli ben conosce, anziché pagare un milione e 600 mila lire, se si respingesse questa norma, dovrebbe pagare non meno di due milioni all'anno: mi sembra equo ed opportuno che tale peso venga ridotto, sottoponendo ad una maggiore contribuzione i proprietari che assicurano i loro beni contro gli incendi.

Desidero inoltre osservare, come pregiudiziale, che, mentre la questione sollevata dallo onorevole Sacco a proposito del contributo a carico delle imprese di assicurazioni riveste una effettiva gravità ed è veramente sostanziale, gli altri emendamenti da lui proposti appaiono di carattere puramente formale, per cui ritengo che, qualora la proposta di soppressione dell'articolo 3 dovesse essere respinta dalla Commissione, non sia il caso di ritardare la definitiva approvazione del disegno di legge, apportando ad esso delle modifiche che renderebbero necessario il suo ritorno alla Camera dei deputati.

Ricordo infine che l'approvazione di questo disegno di legge riveste carattere di urgenza: il Corpo dei vigili del fuoco si trova infatti in difficoltà di cassa ed ha urgenza di fare i riparti. Insisto perciò perchè l'emendamento del senatore Sacco sia respinto e perchè la Commissione accetti il testo approvato dalla Camera dei deputati.

LOCATELLI. Parlo soprattutto come sindaco di un piccolo Comune, oltre che come senatore. Il contributo che con questo disegno di legge si chiede ai piccoli Comuni, che non sono sedi di distaccamento e che sono in numero enorme, è tale da non poter essere in alcun modo sopportato dalle loro dissestate finanze. Per quanto ridotto da 40 a 30 lire, il contributo previsto dal disegno di legge rimane pur sempre troppo alto. Tra l'altro, bisogna tenere presente che, per quanto per questi il contributo sia ridotto a sole 20 lire, vi sono Comuni i quali non sono neppure dotati di collegamento telefonico con il luogo in cui risiede il distaccamento dei vigili del fuoco, per cui non possono neanche usufruire del servizio antincendi.

Noi non possiamo, ripeto, imporre un contri-

buto così alto ai Comuni, i quali a rigore non dovrebbero pagare nulla, poichè il servizio antincendi dovrebbe essere totalmente a carico dello Stato.

RICCIO. Desidero fare una osservazione la quale si concreta poi in un voto al Governo. L'articolo 1 del disegno di legge dice che le disposizioni in esso contenute avranno vigore « fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei servizi antincendi ». Noi sappiamo infatti che esiste un programma di riordinamento generale di questo servizio, e gradirei innanzitutto sapere dall'onorevole Sottosegretario a quale punto si trovino gli studi avviati in proposito.

Osservo che l'intero disegno di legge è basato sul concetto, che del resto ha ispirato l'ordinamento del servizio antincendi fino ad oggi, che esso sia un servizio retribuito. Ora, se nel riordinamento del servizio, secondo quello che sembra essere l'orientamento prevalente, si seguisse l'ordine di idee che il Corpo debba diventare nazionale, e si adottasse il criterio di ravvisare in esso un servizio di pubblica sicurezza — poichè come vi è una pubblica sicurezza che vigila sulla libertà personale dei cittadini, così vi dovrebbe essere una pubblica sicurezza che vigila contro il pericolo degli incendi e difende il patrimonio nazionale — evidentemente si dovrebbe anche modificare tutto il sistema delle spese per la gestione. Non pare, infatti, che si potrebbe ancora seguire il principio del rimborso a carico di chi è stato particolarmente avvantaggiato dall'opera di soccorso. Se noi dovessimo quindi orientarci nel senso di un servizio nazionale di sicurezza pubblica, evidentemente si imporrebbe anche la modifica o addirittura l'abbandono dell'attuale sistema di contributi.

Per queste ragioni, mentre non faccio in questa sede alcuna proposta concreta, desidero formulare il voto che il riordinamento dei servizi antincendi venga effettuato al più presto e che intanto il rappresentante del Ministero ci dica quale è il programma che si prefigge di svolgere nei confronti del Corpo dei vigili del fuoco, anche con riferimento alle questioni sindacali concernenti gli appartenenti al Corpo stesso, i quali hanno rivolto in proposito ai rappresentanti del Parlamento istanze e sollecitazioni. Una tale esposizione ci consenti-

mente la medesima somma che si raggiungeva con il sistema precedente, in quanto non era previsto un concorso nuovo nella spesa da parte dello Stato. Viene, quindi, a mancare assolutamente la ragione invocata dall'onorevole Sottosegretario per giustificare l'aumento dal due al sei per cento del contributo a carico delle imprese di assicurazione. Comunque, nel criticare questa disposizione, io muovo dal principio secondo cui i gravami debbono essere imposti con un criterio logico e distributivo, che risponda effettivamente alle prestazioni che si pagano. Anche nella prima Commissione della Camera fu osservato che dovrebbe essere lo Stato a pagare i servizi antincendi o quanto meno che lo Stato dovrebbe assumersi un notevole contributo nelle spese, anche perchè esso possiede un ingente patrimonio di beni immobiliari. Ma occorre innanzitutto considerare che lo Stato paga già circa 700 milioni e che, d'altra parte, se ponessimo a carico dello Stato questo servizio, tale onere ricadrebbe sempre, in definitiva, sul cittadino, quale contribuente dello Stato anzichè del Comune. Va inoltre tenuto presente che l'attuale provvedimento è provvisorio e che deve essere attuato entro il 15 settembre, altrimenti i Comuni perderebbero i vantaggi che la legge assicura loro e di cui essi sono in attesa per alleviare il peso che grava sulle loro finanze. È indubbio che l'alleggerimento che si ha da una parte, si risolve in un maggior carico su un'altra, ma a ciò non si può ovviare, a meno che lo Stato non si assuma l'onere di tre o quattro miliardi, necessario per coprire le spese del servizio, il che appare estremamente improbabile.

Mi associo, infine, alle obiezioni che sono state sollevate sull'attribuzione al prefetto del compito di compilare gli elenchi dei contributi a carico di ciascun Comune. Penso che tale compilazione potrebbe essere fatta dalle deputazioni provinciali o per lo meno con il loro concorso.

La prefettura, infatti, non rappresenta la provincia, che è invece rappresentata dalla deputazione provinciale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei servizi antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti a carico dei Comuni è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Con lo stesso decreto è stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco determinata in rapporto al personale in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo.

Il relatore propone di sostituire al secondo comma l'espressione « lo stesso decreto » con l'altra « il medesimo decreto ».

BISORI. Dopo la parola « a carico dei Comuni », propongo di aggiungere le parole: « ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630 », per evidenti ragioni di tecnica legislativa, facendosi sempre nelle leggi richiamo ai precedenti legislativi in materia.

SACCO, *relatore*. Accetto l'emendamento del senatore Bisori.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di accettare gli emendamenti proposti dal relatore e dall'onorevole Bisori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bisori, tendente ad aggiungere alle parole « a carico dei Comuni » le altre: « ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, tendente a sostituire all'espressione « lo stesso decreto » l'altra « il medesimo decreto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testè approvate. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Entro il 15 settembre i prefetti redigono gli elenchi dei contributi dovuti da ogni Comune della Provincia, osservando le modalità contenute nel successivo articolo.

Il relatore propone di aggiungere alle parole « il 15 settembre » le altre « di ogni anno », e di sostituire all'espressione « le modalità » l'altra « le norme ».

BISORI. Ritengo che i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4, poichè concernono le esenzioni dal contributo previsto dall'articolo 2, dovrebbero essere aggiunti, per ragioni di coordinamento, all'articolo 2 stesso, togliendoli dall'articolo 4, che riguarda un contributo suppletivo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per maggiore correttezza formale, proporrei di sostituire alle parole « nel successivo articolo » le altre: « nei successivi articoli ».

TERRACINI. Propongo di sostituire alla espressione « i prefetti » l'altra: « le deputazioni provinciali ».

BISORI. Osservo che fino al 1890 le deputazioni provinciali avevano dei poteri sui Comuni, mentre nella legislazione attuale l'organo esecutivo di coordinamento, e al tempo stesso di vigilanza e di tutela sui Comuni, è il prefetto. Sono quindi contrario all'emendamento dell'onorevole Terracini.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mentre mi associo alle considerazioni dell'onorevole Bisori, desidero aggiungere che attualmente il sistema di riscossione di tali contributi è basato sulle casse provinciali, di cui è presidente il vice-prefetto. Vorrei inoltre ripetere che la redazione di questi elenchi consiste nella semplice compilazione di un ruolo e quindi in un calcolo puramente aritmetico.

TERRACINI. Penso che i Comuni siano interessati in questa compilazione ed abbiano il desiderio legittimo di avere anche la possibilità di controllare i calcoli.

RUINI. A proposito di questo emendamento, debbo fare una dichiarazione che investe l'intero provvedimento. Si tratta, come è stato notato, di un disegno di legge a carattere provvisorio, per cui dobbiamo anzitutto invocare la presentazione rapidissima della legge

definitiva. Non credo quindi che sia il caso di apportare modifiche a questo disegno di legge, le quali avrebbero il solo risultato di ritardare la presentazione del disegno di legge definitivo. In linea generale, sono poi d'opinione che, quando la Camera dei deputati si è pronunciata, occorre essere molto cauti nell'apportare delle modifiche al testo approvato, a meno che non si tratti di questioni molto gravi.

RIZZO DOMENICO. In linea di principio sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Terracini ma; nell'eventualità che si dovesse preferire, per le ragioni accennate dal relatore e dall'onorevole Bisori, il mantenimento di questa particolare competenza del prefetto nella formazione degli elenchi dei contributi, segnalo una mia particolare perplessità: la disposizione dice che il prefetto redige gli elenchi dei contributi: ma quale carattere ha questo atto del prefetto?

BISORI. Carattere non definitivo, impugnabile gerarchicamente davanti al Ministero.

RIZZO DOMENICO. Allora occorrerebbe precisare la dizione del disegno di legge, modificandola in tal senso: « approvano con decreto... ». I decreti infatti sono impugnabili, mentre non lo sono gli elenchi di per se stessi. Pertanto, nell'ipotesi che l'emendamento dell'onorevole Terracini non raccogliesse il suffragio della maggioranza, chiederei, con un altro emendamento, che fosse precisato il contenuto ed il carattere del provvedimento prefettizio, in modo che non sia possibile dubitare dell'impugnabilità di tale provvedimento.

BISORI. Sono pienamente d'accordo nel pensare che l'atto prefettizio debba considerarsi impugnabile gerarchicamente. Ritengo comunque sufficiente che tale interpretazione risulti dagli atti parlamentari.

SACCO, *relatore*. Apprezzando le ragioni che hanno ispirato l'emendamento dell'onorevole Terracini, propongo di modificarlo nel modo seguente: « Entro il 15 settembre di ogni anno, il prefetto, udite le deputazioni provinciali... ».

Ritengo, inoltre, che debba essere accettato anche l'emendamento dell'onorevole Rizzo.

TERRACINI. Accetto la modifica proposta dall'onorevole Sacco al mio emendamento.

PRESIDENTE. Il testo definitivo dell'articolo, con le modifiche proposte, risulta così formulato: « Entro il 15 settembre di ogni

anno i prefetti, udite le deputazioni provinciali, approvano con decreto gli elenchi dei contributi dovuti da ogni Comune della Provincia, osservando le norme contenute nei successivi articoli »).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In sede di coordinamento si terrà poi presente la proposta dell'onorevole Bisori di spostare il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 4 all'articolo 2, del quale diverrebbero i commi secondo, terzo e quarto.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 3, il quale, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, risulta così formulato:

Art. 3.

Il contributo a carico delle compagnie di assicurazione è determinato in misura pari al 6 per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi.

Di questo articolo il relatore propone la soppressione mentre il Governo ne chiede il ripristino.

RIZZO DOMENICO. Ritengo che l'inclusione nel disegno di legge di questa disposizione, da parte della Camera, abbia un suo fondamento, oltre che etico, anche giuridico. Mi rendo conto delle difficoltà segnalate dal relatore, però non posso aderire alla sua proposta soppressiva, perchè è evidente che il servizio antincendi elimina una parte del rischio per le compagnie assicuratrici, ed è quindi tanto più evidente che il costo di questi servizi, che diminuiscono il rischio, vada ad incidere sul beneficiario della diminuzione del rischio, cioè sulle compagnie assicuratrici. La cosa importante, a mio parere, è di stabilire che veramente questa incidenza del costo del beneficio sia pagata da colui che di quel beneficio usufruisce, cioè dal destinatario del beneficio, perchè è indispensabile che questo gravame, che rappresenta un contributo alla spesa del servizio antincendi, sia effettivamente pagato dalle compagnie assicuratrici stesse, e non dagli assicurati.

Da un punto di vista giuridico non c'è dubbio che noi abbiamo il diritto di imporre un particolare contributo a queste compagnie a

cui, in definitiva, viene prestato un servizio; ma, dal punto di vista pratico, come si può arrivare a far sì che esse paghino, senza che tale contributo abbia poi incidenza sulle tariffe dei premi?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È indubbio che le compagnie assicuratrici si rivarranno sull'assicurato, con una aggiunta alla tariffa, ma occorre considerare che è anche interesse degli assicurati che un distacco dei vigili del fuoco si trovi in condizioni di poter proteggere i loro beni.

RIZZO DOMENICO. L'assicurato gode del vantaggio dell'assicurazione ed è coperto dal rischio attraverso l'assicurazione stessa. Non c'è dubbio che il vero vantaggio l'abbia la compagnia assicuratrice, che vede diminuito enormemente il rischio, per la presenza di un efficiente servizio antincendi.

Bisognerebbe quindi fissare in modo inequivocabile l'impossibilità della rivalsa da parte delle compagnie assicuratrici. Penso che tale scopo potrebbe essere raggiunto stabilendo nella legge, non solo che non è possibile la rivalsa, ma che ogni modificazione di tariffa, che abbia come suo presupposto tale maggior onere, sia nulla di pieno diritto.

ROMITA. Mi associo alle considerazioni del relatore, che mi hanno pienamente persuaso. Tuttavia, per le ragioni già esposte dall'onorevole Ruini, ritengo che il disegno di legge non debba tornare alla Camera, e voterò quindi contro la proposta soppressiva del relatore.

SACCO, *relatore*. Mi si consenta una osservazione. Il contribuente, nel territorio della Repubblica, viene gravato in maggior misura in ragione del beneficio che ha o che si propone di avere, o che può sperare, dal servizio antincendi; inoltre è gravato uniformemente dal contributo che le imprese assicuratrici pagano all'Erario. Nessuno può illudersi che le imprese assicuratrici prelevino dai profitti questo due per cento: è evidente che esse si rivarranno sugli assicurati. Ma chi ha interesse ad essere assicurato? Questo interesse è molto più sensibile e molto più intenso in coloro che possono sperare ben poco dal servizio antincendi, ossia in coloro che si trovano in località nelle quali il servizio antincendi non arriva. Accadrebbe allora che graveremmo quei contribuenti, perchè assicurati, con una tassa che sareb-

be superiore al gravame individuale che il Comune farebbe loro pagare. Basti pensare che l'affittuario il quale vive in una fattoria isolata in una casa colonica, ed ha le scorte vive e morte assicurate, paga da 10 a 15 lire l'anno, perchè nel luogo manca l'acqua ed il servizio antincendi non può ricorrere sul luogo. Costui pagherebbe un gravame nella polizza di assicurazione pari ad un importo molto superiore a quello che pagherebbe come contribuente se risiedesse in un centro accanto alla caserma dei vigili del fuoco. Questa sostanzialmente è la illogicità della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati. Quanto all'osservazione del senatore Rizzo, rilevo che la legge dice che la impresa assicuratrice non può rivalersi, in quanto tra le somme accessorie che si aggiungono al premio corrispondente al capitale assicurato non può figurare questa somma. Ma evidentemente, nella rivalutazione dei premi assicurativi, l'impresa assicuratrice terrà conto del maggior gravame, che inciderà quindi sulla somma da pagarsi per le assicurazioni.

Il testo dell'articolo 3, che non esisteva nel progetto governativo, è stato una improvvisazione della 1ª Commissione della Camera. Il testo ministeriale rispondeva a calcoli che io debbo pensare siano stati fatti con la massima accuratezza. Questo maggior contributo, imposto agli assicurati, fu deliberato dalla 1ª Commissione forse senza calcolarne tutte le conseguenze.

Infine, l'articolo 3 non può essere accettato anche per questa ragione: il sei per cento dell'ammontare totale dei premi per polizza rappresenta un errore anche perchè si potrebbe dire, eventualmente, che tale contributo è determinato sul premio netto, in quanto sarebbe assurdo far pagare il sei per cento anche sulle tasse che lo Stato preleva già sulle polizze di assicurazione. In definitiva, le imprese assicuratrici sono già gli esattori, per conto dello Stato, di alcuni gravami: se su questa somma si facesse gravare anche il sei per cento, si commetterebbe veramente una illogicità.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo insistere sul ripristino dell'articolo 3, anche per una ragione di principio. Mi sembra giusto infatti che coloro che sono proprietari di beni immobili, essendo i primi ad aver bisogno dei vigili del fuoco — e si consideri

che essi abitano soprattutto nelle città dove si trova appunto il servizio antincendi — contribuiscono, a titolo anche di tassa particolare, ad una parte della spesa necessaria per la gestione di quel servizio.

E debbo anche insistere per una ragione di carattere pratico, che mi sembra più importante: la disposizione introdotta dalla Camera dei deputati ha lo scopo di alleggerire il peso che grava sui Comuni; noi abbiamo infatti bisogno di circa mezzo miliardo per poter esonerare i Comuni minori, che altrimenti dovrebbero sopportare un onere troppo grave per le loro finanze.

Concordo invece con il relatore nel ritenere che il contributo vada determinato sull'ammontare totale dei premi netti, escluse le tasse.

TERRACINI. Mi associo a quanto è stato detto dal senatore Rizzo. Per evitare che le imprese assicuratrici si rivalgano sui loro assicurati, propongo il seguente emendamento aggiuntivo: « con divieto di rivalsa ». Mi rendo perfettamente conto che nel calcolo della rivalutazione le imprese assicuratrici cercheranno di rivalersi comunque, escogitando qualche particolare procedura, ma intanto, di fronte a una disposizione di questo genere — che deve essere appunto di divieto, e non limitata, ad esempio, alla dizione « senza diritto di rivalsa » — le stesse società assicuratrici non potranno più procedere con facilità e dovranno ricorrere all'ausilio dei principi del foro italiano per trovare il modo di eludere, nel modo più acconcio, la legge. Nel frattempo, è augurabile che sopravvenga la legge definitiva.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 3, formulata dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Rimane quindi da discutere l'emendamento dell'onorevole Terracini, tendente ad aggiungere infine le parole « con divieto di rivalsa ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento perchè ritengo che il contributo dovrebbe gravare proprio su coloro che usufruiscono dell'assicurazione.

SACCO, *relatore*. Nella sostanza sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Terracini, ma lo ritengo superfluo perchè sottolinea

un principio già affermato dalla legge. Le imprese assicuratrici hanno già infatti il divieto di rivalersi; sappiamo tuttavia che di ciò esse terranno conto nel fare gli accertamenti e le valutazioni, non essendo certamente disposte a rinunciare al sei per cento ogni anno. Questo maggior contributo verrà quindi certamente fatto scontare agli assicurati, e precisamente a quegli assicurati che non usufruiscono del servizio antincendi e che hanno quindi maggiore interesse ad essere assicurati, pagando le tariffe più alte. Quando lo Stato assicura i suoi immobili e fa la gara di appalto, ottiene sempre tariffe bassissime, a causa del minor rischio, per la vicinanza degli immobili alle sedi dei vigili del fuoco. Questa è la ragione per cui lo Stato gode di tariffe così basse per le assicurazioni, mentre il mezzadro o l'affittuario isolato, che assicura le scorte, e che vive in località in cui il servizio antincendi non può giungere — e in queste condizioni si trova un terzo del territorio dello Stato — pagherà, sotto altra forma, più di quanto non pagherebbe se potesse usufruire della protezione dei vigili del fuoco.

Propongo infine di sostituire alla dizione « compagnie di assicurazione » l'altra « imprese di assicurazioni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento dell'onorevole Terracini, tendente ad aggiungere le parole « con divieto di rivalsa », e con quello proposto dal relatore, tendente a sostituire le parole « compagnie » con « imprese ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

I Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 30 per abitante, in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall'Elenco dei comuni al 30 giugno 1948, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante nei confronti dei Comuni non dotati di collegamento telefonico e distanti più di 15 chilometri dalla più vicina sede di corpo o distaccamento.

Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

- 1) i Comuni non allacciati con strada rotabile;
- 2) i Comuni montani.

Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale.

Nei Comuni per i quali la condizione di cui al n. 1 si verifica limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo.

Il relatore propone di sostituire il secondo comma col seguente: « Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante per i Comuni non dotati di collegamento telefonico ed il cui concentrico disti più di 15 chilometri dalla più vicina sede del corpo o distaccamento », e il quarto col seguente: « Agli effetti della presente legge sono considerati Comuni montani quelli il cui territorio ovvero il concentrico è ad altitudine superiore ai 600 metri ».

I senatori Menotti, Terracini e Locatelli, propongono di sostituire la dizione dell'articolo 4, con la seguente: « I Comuni che sono sedi di corpo o di distaccamento sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 50 per abitante, in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall'elenco dei Comuni al 30 giugno 1948, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica. I Comuni che non sono sedi di corpo o di distaccamento sono esonerati da ogni contributo. La parte residua della spesa di gestione del servizio è posta a carico dello Stato ed è iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno ».

SACCO, *relatore*. Con questo nuovo testo dell'articolo 4, sarebbero esonerati dal versamento del contributo tutti i Comuni che non sono sedi di corpo o sedi di distaccamento. Faccio notare che se nelle grandi città le prestazioni dei vigili del fuoco sono per quattro sestini invocate per ragioni diverse dagli incendi, ciò avviene anche nelle zone rurali, ove i vigili del fuoco sono anche chiamati per alluvioni, terremoti, frane, rotture di strade, di

argini, di ponti e per tutte quelle occorrenze in cui sia necessario un corpo addestrato ed attrezzato, in grado di soccorrere là dove il privato non può riparare e in quei casi in cui i Comuni, per mancanza di attrezzatura, non possono fronteggiare la situazione. Penso quindi che bisogna essere molto cauti nell'abbondare negli esoneri: ad esempio, se questo emendamento venisse accolto, nel mio collegio due soli Comuni pagherebbero, mentre tutti gli altri verrebbero esonerati. Per tali considerazioni, mi dichiaro contrario all'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Terracini e altri.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Senza dubbio il criterio drastico e risolutivo proposto dall'onorevole Terracini è attraente: paghino solo i Comuni che sono sedi di distaccamento e tutto il resto della spesa sia posto a carico dello Stato. Ma, ancora una volta, debbo fare osservare che vi è il problema del bilancio: non è infatti pensabile che il bilancio dello Stato possa sopportare un nuovo onere di tre o quattro miliardi, quanti ne occorrerebbero per la gestione del servizio antincendi.

PRESIDENTE. Dato che non è possibile portare quest'oggi a termine l'esame di questo disegno di legge, in quanto fra poco si riunirà l'Assemblea plenaria, propongo di rinviare ad altra riunione il seguito di questa discussione.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Terracini ed altri: « Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (N. 563-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

SACCO, *relatore*. Ritorna dalla Camera dei deputati il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Terracini, Caron, Varriale ed altri, dopo cinque mesi da quella seduta del 16 febbraio u.s. in cui era stato approvato in sede della nostra Commissione il testo che la 1ª Com-

missione della Camera dei deputati ha emendato.

I criteri cui si è ispirata l'altra Camera sono di lasciare intatto il testo in quanto concerne l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, stralciarne tutto quanto concerne la Federazione nazionale degli istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti e abrogare la legge del 1942.

La eliminazione della Federazione è stata ispirata dal concetto, che è prevalso nella 1ª Commissione della Camera dei deputati, di lasciare in assoluta libertà ed indipendenza ognuno di quegli istituti di educazione ed istruzione dei sordomuti che l'iniziativa privata o l'assistenza pubblica ha costituito e conserva in attività di opere. Si potrebbe osservare che il testo approvato dalla nostra Commissione non consentiva di pensare ad alcun attentato nè ad alcuna diminuzione, temuta, della libertà e dell'autonomia di quegli istituti; tale opinione fu anche espressa da componenti la nostra Commissione in una riunione convocata dal Vice Presidente della Camera dei deputati onorevole Chiostergi, con l'intervento dei rappresentanti l'Ente nazionale.

È da pensare che il Ministero della pubblica istruzione non potrà consentire, senza gli opportuni rimedi, che si abroghi la legge 12 maggio 1942, n. 889, e non le si sostituiscano disposizioni che prevedano l'opportuna collaborazione fra gli istituti al progresso scientifico e didattico dell'istruzione e dell'educazione civile e sociale dei sordomuti. Ma, innanzi all'imminenza della chiusura della sessione parlamentare, la preoccupazione che i sordomuti assistiti dall'Ente abbiano a correre il pericolo di perdere i 12 milioni previsti nella spesa del Ministero dell'interno sul bilancio 1949-50, e, d'altra parte, la previsione che già si era fatta di una nuova legge che dia una sistemazione adeguata alle esigenze dell'assistenza, della istruzione e dell'avviamento alla vita di relazione, concernenti i sordomuti ed i sordo-parlanti, minorenni ed adulti, possono indurre ad approvare senza emendamenti il testo approvato dalla Camera dei deputati; lo stesso comitato direttivo dell'Ente nazionale, che è grato al Ministero dell'interno per la sollecitudine

che ha dimostrato, ne ha ravvisato, sia pure con rammarico, la necessità contingente.

Per i sopra addotti motivi ritengo che il disegno di legge n. 563-B possa essere approvato nella sua integrità.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge già approvato dal Senato:

Art. 1.

È istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

(È approvato).

Art. 2.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

1° avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale;

2° agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;

3° agevolare il loro collocamento al lavoro;

4° rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;

5° collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonchè con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;

6° promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 3, già articolo 4, di cui do lettura:

Art. 3.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.

Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza.

Con lo stesso regolamento sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni è costituito il Consiglio dei revisori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 8, già articolo 9, di cui do lettura:

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.